

Ammissione al passivo in prededuzione del fallimento - Cass. Sent. 15724/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali – ammissione al passivo in prededuzione - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Prededuzione - Natura e caratteri - Differenze rispetto al privilegio.

Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 01)

Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_169, [Cod_Civ_art_2741_2](#), [Cod_Civ_art_2745](#)